

Legge federale sulla riabilitazione dei volontari della guerra civile spagnola

del 20 marzo 2009 (Stato 1° settembre 2009)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visti gli articoli 60 capoverso 1, 121 capoverso 1 e 123 capoverso 1
della Costituzione federale¹;

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del 6 novembre 2008²;

visto il parere del Consiglio federale del 26 novembre 2008³,

decreta:

Art. 1 Scopo

La presente legge intende rendere giustizia alle persone che sono state sanzionate per aver difeso la libertà e la democrazia schierandosi nel campo repubblicano durante la guerra civile spagnola.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge si applica alle persone che sono state sanzionate per aver partecipato o tentato di partecipare alle ostilità durante la guerra civile spagnola schierandosi nel campo repubblicano o per aver prestato sostegno a tale campo.

Art. 3 Riabilitazione

¹ La riabilitazione avviene per legge.

² La riabilitazione determina l'annullamento delle sentenze e delle decisioni emanate da autorità federali o cantonali, nella misura in cui hanno pronunciato una pena, sanzione amministrativa o pena accessoria:

- a. connessa con uno degli atti menzionati nell'articolo 2;
- b. per violazione di altre disposizioni del diritto penale o amministrativo strettamente connesse con gli atti menzionati nell'articolo 2.

RU 2009 3697

¹ RS 101

² FF 2008 7893

³ FF 2008 7907

Art. 4 Conseguenze giuridiche

La riabilitazione non dà diritto né a risarcimento del danno né a indennità a titolo di riparazione morale per le sanzioni pronunciate o per le conseguenze indirette di sentenze penali o di decisioni amministrative.

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese successivo all'accettazione in votazione popolare.

Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 2009⁴

⁴ RU **2009** 3698